

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 GEN. 2000

ADDI' 18 GEN. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

RADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARFONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - FEDERICO - HERMANIN - MARFONI - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 106

OGGETTO:

La Ratifica di convenzione tra
la Regione Lazio e la Libreria LA CENTRALE con sede nel Comune di Rieti,
piazza Vittorio Emanuele n° 8 per la vendita del Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.



OGGETTO: Ratifica della convenzione del 23.11.1999. - Rep. n° 4831 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14.6.1999 n° 3273 concernente l'affidamento alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio alla Libreria LA CENTRALE, con sede nel comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele n. 8

La Giunta Regionale

VISTA la propria deliberazione 14.06.1999 n° 3273 mediante la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria LA CENTRALE di Del Zoppo Primo, con sede nel comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele n. 8, concernente l'affidamento alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

VISTA la convenzione firmata dalle parti in data 23.11.1999 e verificata, inoltre, la conformità della convenzione medesima al testo approvato con la predetta deliberazione n° 3273;

RISCONTRATO il versamento effettuato dalla Libreria LA CENTRALE di L. 42.500 (quarantaduemilacinquecento) sul c/c postale n. 785014, di pertinenza delle entrate relative alle competenze della struttura dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio, attinente alle spese contrattuali di bollo e di registrazione;

RITENUTO necessario perfezionare l'atto in argomento, conferendogli, mediante la ratifica, l'elemento sostanziale e consuntivo del vincolo giuridico;

VISTA la legge 15.05.1997, n. 127;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- di ratificare e rendere esecutiva la convenzione tra la Regione Lazio e la Libreria LA CENTRALE di Del Zoppo Primo, con sede nel comune di Rieti, piazza Vittorio Emanuele n° 8, firmata dalle parti il 23.11.1999, Repertorio n° 4831, riguardante l'affidamento alla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

- di conferire alle disposizioni contenute nella convenzione citata n° 4831/99 vincolo giuridico;

- di eleggere competente il Foro di Roma qualora dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione ovvero all'esecuzione della convenzione in argomento;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n° 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



REPERTORIO n. 4831
del 23.11.1999

CONVENZIONE PER LA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 106
18 GEN. 2000
DEL

TRA

- la Regione Lazio in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta regionale Dr. Pietro Badaloni, nato a Roma il giorno 8
settembre 1946, domiciliato per la carica in Roma, Via
Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490851 e partita
I.V.A. 02128531005 in esecuzione della P.G.R. N. 3273 del 14.6.1999;

e

- la Libreria LA CENTRALE di Dei Zoppo Primo con sede nel Comune
di Rieti, piazza Vittorio Emanuele n° 8, codice fiscale
DLZPRM39T10B627N nella persona del Titolare firmatario Sig. Del
Zoppo Primo nato a Cantalice (RI) il 10.12.1939 investito dei
necessari poteri come risulta dal certificato di visura
rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Rieti in data 13.04.1999;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

1. La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla
libreria di seguito denominata concessionario, come sopra
rappresentata, che accetta la vendita dei fascicoli
Bollettino Ufficiale.
2. L'attività oggetto della concessione dovrà essere esercitata
dal concessionario esclusivamente presso i propri stabilimenti
punti di vendita, con esclusione di qualsiasi forma
commercializzazione che non sia stata preventivamente
richiesta ed autorizzata dalla Regione Lazio.
3. Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente per
iscritto, le variazioni attinenti all'ubicazione ed
all'apertura di sedi secondarie di vendita.

ART. 2

1. A favore del concessionario è stabilita la percentuale del 30%
sulle copie vendute, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della
legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4.
2. La Regione Lazio esonera il concessionario a prestare
fideiussione ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23 maggio
1924, n. 827.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



Me fido P. S. M.

P. S. M.

ART. 3

1. Le modalità di consegna dei fascicoli al concessionario, nonché il numero degli stessi da inoltrare per la vendita verrà stabilito previo accordo con l'Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I predetti fascicoli saranno inviati al concessionario in conto deposito, sia d'ufficio, sia a seguito richiesta del conto concessionario medesimo.
3. I fascicoli inviati d'ufficio saranno spediti a spese della Regione Lazio, quelli a richiesta a spese del concessionario.

ART. 4

1. Entro il secondo trimestre successivo alla data di invio dei fascicoli del Bollettino Ufficiale il concessionario deve rendere i fascicoli invenduti, consegnando gli stessi nella sede della Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale.
2. I fascicoli che non risultino restituiti alla Regione e per i quali le parti non abbiano convenuto il rinnovo del deposito, saranno considerati, ad ogni effetto, come definitivamente acquisiti dal concessionario.

ART. 5

1. Con cadenza semestrale e con riferimento alle date del 30 giugno e del 30 dicembre la Regione Lazio trasmetterà al concessionario il prospetto riepilogativo dei fascicoli affidati in deposito al concessionario.
2. Entro 30 giorni dalla ricezione del predetto prospetto il concessionario fornirà alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale - un dettagliato rendiconto delle vendite effettuate.
3. Contestualmente il concessionario dovrà inviare alla Struttura di cui al comma 2 la distinta di versamento del corrispettivo dovuto alla Regione Lazio, relativamente ai fascicoli del Bollettino Ufficiale venduti, nonché la resa di quelli per i quali non sia stato convenuto il rinnovo del deposito.
4. L'invio del rendiconto è dovuto anche qualora non fosse stata effettuata nessuna vendita nel periodo considerato.


PER U. ... URMIE

ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



ART. 6

1. I pagamenti relativi alle vendite effettuate dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 42759001, intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale, ed indicare, quale causale a tergo del bollettino di versamento, il rendiconto di riferimento.
2. Per ogni giorno di ritardo nell'invio del rendiconto semestrale e del correlativo versamento la Regione Lazio avrà diritto al pagamento degli interessi moratori delle somme dovute, in misura pari al tasso corrente di sconto, maggiorato di tre punti.
3. Qualora alla scadenza del termine il concessionario intendesse procedere alla restituzione dei fascicoli del Bollettino Ufficiale invenduti, dovrà provvedere ad indicare il quantitativo degli stessi restituiti, ripartiti per tipologie, inviati imballati, esclusivamente al seguente indirizzo: Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n.212 - 00147 Roma.
4. Il concessionario è l'esclusivo responsabile verso la Regione Lazio della spedizione delle rese. La Regione Lazio ha la facoltà di rifiutare la restituzione di pubblicazioni deteriorate e comunque non più idonee per la vendita.
5. Indipendentemente da quanto sopra esplicitato, alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento sarà effettuato l'inventario ed il concessionario sarà tenuto a verificare l'esattezza delle giacenze comunicate dalla Regione Lazio.

ART. 7


1. La concessione sarà operativa per la controparte al momento della sottoscrizione, mentre per la Regione Lazio lo sarà dopo la sua approvazione da parte degli Organi regionali ed avrà durata triennale.
2. Il mancato pagamento da parte del concessionario di somme a qualsivoglia titolo dovuta alla Regione Lazio, la violazione di norme che disciplinano la concessione, ovvero il compimento di atti lesivi del buon nome e del prestigio della Regione Lazio daranno diritto di recedere unilateralmente ed in ogni momento alla concessione, previo avviso a mezzo lettera raccomandata.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Q. Z. ...



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



ART. 8

1. Il concessionario custodirà diligentemente i prodotti ricevuti in deposito e dovrà corrispondere alla Regione Lazio l'intero prezzo - al netto degli sconti convenuti - di tutti quei prodotti dei quali abbia per qualsivoglia ragione o causa, purché non dipendente alla Regione Lazio, perduto la disponibilità. Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la mancata restituzione dei prodotti entro il termine di durata del deposito.

ART. 9

1. Nell'ipotesi in cui i beni consegnati fossero assoggettati a misure cautelari od esecutive ad iniziativa di terzi creditori del concessionario, questi si obbliga a far costatare all'Ufficiale giudiziario procedente, mediante esibizione della presente convenzione, che la proprietà dei beni in argomento spetta alla Regione e, contemporaneamente avvisare la Regione medesima perché possa adottare le opportune iniziative.

ART. 10

1. A tutti gli effetti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 11


1. Tutte le spese di qualsiasi natura e tutti gli oneri fiscali e non e che, comunque, dovessero emergere nell'espletamento dell'incarico, ad eccezione dell'I.V.A. che sarà della Regione Lazio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 12

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere all'interpretazione ovvero all'esecuzione della presente convenzione, le parti esperito vanamente ogni tentativo di bonaria composizione eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DEL LAZIO



Roma, 18-11-99

Libreria

Me f/ko /no

Roma, 23 novembre 1999


Il Presidente della Giunta Regionale
(Dr. Pietro GALALONI)



**REGIONE LAZIO
GIUNTA REGIONALE**

Autenticazione di copia (art. 30 R.D. 23-5-1924
n. 827 o art. 14 legge 4-1-1971 n. 15) di copia che
la presente copia, composta di n. *cinque*
fascicoli, è conforme al suo originale.
Roma, *24 novembre 1999*

Giuseppe Galaloni
UFFICIALE ROGANTE



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Q. Deonella

Me f/ko